

Politica per la segnalazione di violazioni – Whistleblowing

1 Premessa

Il processo di segnalazione ("Whistleblowing") di fatti che violano norme di legge, Codici, Politiche e Procedure aziendali è un atto di responsabilità che Marsilli desidera incentivare. E' quindi importante creare un ambiente in cui ogni stakeholder si senta tutelato qualora desideri segnalare azioni, fatti e comportamenti in violazione delle normative vigenti, dei Codici, delle Politiche e delle Procedure aziendali. La presente Politica è quindi uno strumento dedicato alla promozione di un ambiente organizzativo trasparente e responsabile atto a garantire il rispetto della legalità e favorire comportamenti coerenti con i principi di integrità ed etica presenti nel Gruppo Marsilli.

La gestione delle segnalazioni deve avvenire in modo equo e imparziale, con l'obiettivo di valutare e verificare le violazioni denunciate e, se del caso, attivare eventuali provvedimenti ed opportune azioni di rimedio.

2 Scopo della Politica.

La presente Politica ha lo scopo di garantire, nell'ambito del processo di segnalazione, la gestione delle seguenti fasi:

- invio della segnalazione da parte del segnalante;
- ricezione della segnalazione, sua valutazione e verifica tramite opportune indagini;
- attivazione di eventuali provvedimenti ed azioni di rimedio.

In tutte le fasi citate va garantita la riservatezza dei soggetti coinvolti.

3 Quadro di riferimento normativo

La presente Politica si ispira e rende operativi i principi stabiliti dai seguenti documenti già adottati:

- Codice Etico Marsilli.
- Politiche e Procedure interne.
- Modello 231 (per le società italiane che l'hanno adottato).
- Leggi e regolamenti del paese in cui ha sede la società del Gruppo.

4 Destinatari ed ambito di applicazione

La presente Politica si rivolge a tutte le società del Gruppo. Destinatari sono gli Organismi di Vigilanza, ove presenti, i massimi Organi Amministrativi, o altri Organi di Controllo specificatamente nominati, definiti di seguito genericamente "l'Organismo Competente".

5 Politica per la segnalazione di violazioni

La presente Politica fornisce indicazioni e principi da applicarsi nelle seguenti fasi riguardanti la segnalazione di violazioni:

- Invio della segnalazione.
- Ricezione e valutazione preliminare della segnalazione
- Verifica della segnalazione tramite opportune indagini.
- Attuazione di eventuali provvedimenti e azioni di rimedio

5.1 INVIO DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL SEGNALANTE

Marsilli deve garantire la possibilità che eventuali violazioni possano essere segnalate tutelando la riservatezza del segnalante. A tal fine Marsilli, oltre a garantire la segnalazione tramite i canali ordinari, mette a disposizione un canale di comunicazione sicuro consistente in una piattaforma informatica dedicata che permette l'invio di una segnalazione in modalità riservata, senza necessità di registrazione da parte del segnalante. Il canale di comunicazione, quindi, consente al segnalante la facoltà di mantenere il più assoluto anonimato.

Tramite tale piattaforma il segnalante potrà scegliere la società del Gruppo e quindi l'Organismo Competente a cui inviare la segnalazione, scegliere se inviare una segnalazione in forma scritta o orale e, infine, se rendersi identificabile o restare anonimo.

Dopo aver inviato la segnalazione tramite la piattaforma, il segnalante otterrà dei codici univoci e sicuri per poter seguire il processo di verifica e gestione della propria segnalazione da parte dell'Organismo Competente, all'interno della piattaforma citata. La piattaforma permetterà inoltre la comunicazione interna tra l'Organismo Competente e il segnalante. In tutte le fasi sarà garantita la più assoluta riservatezza. A tale proposito si consiglia di inviare le segnalazioni tramite la piattaforma informatica citata, in quanto strutturata appositamente per garantire la riservatezza, e l'eventuale anonimato del segnalante, in tutte le fasi del procedimento.

5.1.1 Presupposto per effettuare la segnalazione

I presupposti per l'invio di una segnalazione sono i seguenti:

- Violazioni di leggi e regolamenti vigenti.
- Violazioni del Modello 231 (per le società italiane che l'hanno adottato).
- Violazioni delle Politiche, Codici e Procedure interne.

Nella segnalazione il soggetto segnalante dovrà circostanziare i fatti secondo le indicazioni sotto riportate:

- descrivere in maniera dettagliata i fatti;

- indicare il luogo in cui è avvenuta la violazione (se noto e rilevante);
- indicare le date in cui si è rilevata o svolta la violazione, (se note e rilevanti);
- indicare i soggetti coinvolti nella violazione, (se noti);
- allegare eventuali documenti o immagini rilevanti, (se disponibili).

5.2 RICEZIONE E VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DELL'ORGANISMO COMPETENTE

La segnalazione dovrà essere preliminarmente soggetta alle seguenti valutazioni da parte dell'Organismo Competente:

- qualora la segnalazione abbia contenuto circostanziato e verificabile e faccia riferimento a fatti o comportamenti rilevanti, verrà avviata la fase di indagine sulla segnalazione stessa;
- qualora la segnalazione non soddisfi il punto che precede, la medesima non avrà seguito e sarà chiusa per manifesta infondatezza o insufficienza di prove a favore. Le segnalazioni che risultassero essere state effettuate a puri scopi diffamatori, saranno segnalate alle autorità competenti.

L'Organismo Competente, dovrà fornire al segnalante il riscontro del ricevimento della segnalazione entro un termine ragionevole dalla data di ricezione, e comunque entro un termine conforme alla legge del paese della società ricevente.

5.3 VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE TRAMITE OPPORTUNE INDAGINI DA PARTE DELL'ORGANISMO COMPETENTE

Qualora la segnalazione abbia contenuto circostanziato e verificabile e faccia riferimento a fatti o comportamenti, rilevanti, l'Organismo Competente effettuerà opportune indagini necessarie ad accertare la fondatezza dei fatti e dei comportamenti denunciati, se necessario contattando il segnalante e/o le persone coinvolte nella segnalazione. La comunicazione tra Organismo Competente e soggetto segnalante, dovrà attuarsi con modalità e canali concordati tra le due parti, garantendo la riservatezza richiesta dal soggetto segnalante.

5.4 ATTUAZIONE DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI E AZIONI DI RIMEDIO DA PARTE DELL'ORGANISMO COMPETENTE

Terminata la fase di indagine, l'Organismo Competente porrà in atto gli opportuni provvedimenti e le misure di rimedio che riterrà più idonee affinché si scongiuri la reiterazione dei fatti, ivi compresa l'eventuale denuncia alle autorità preposte, sulla base delle norme vigenti nel paese in cui ha sede la società del Gruppo.

L'Organismo Competente fornirà al soggetto segnalante riscontro sulle indagini, i provvedimenti e le azioni di rimedio, entro un termine ragionevole dalla data di riscontro del ricevimento della segnalazione, e comunque entro i termini eventualmente previsti dalla legge del paese della società ricevente.

6 Garanzie e tutele

L'identità del soggetto segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, la sua identità, devono essere coperte dalla massima riservatezza, salvo quanto eventualmente previsto dalle leggi vigenti in materia di whistleblowing nel paese in cui ha sede la società del Gruppo, qualora più stringenti.

In tutte le fasi della Procedura deve essere tutelata anche l'identità delle persone, direttamente o indirettamente, coinvolte nella segnalazione.

Il segnalante non potrà essere oggetto di ritorsioni conseguenti alla segnalazione di fatti illeciti o presunti tali dal medesimo.

7 Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nell'ambito delle segnalazioni e delle comunicazioni con l'Organismo Competente, avverrà nel rispetto della Politica per la privacy dei dati personale e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali applicabile nel paese in cui ha sede la società del Gruppo, qualora più stringente.

I dati personali che non sono utili al trattamento della specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, dovranno essere cancellati immediatamente.

Qualora prevista dalla legge applicabile nel paese di riferimento, la società del Gruppo metterà a disposizione del segnalante debita informativa sul trattamento dei dati personali.

8 Procedure operative

Le società del Gruppo dovranno recepire, nell'ambito di specifiche procedure operative, i principi di cui alla presente Politica. Le procedure dovranno fornire al segnalante tutte le informazioni necessarie per la comunicazione delle violazioni nei diversi canali disponibili, oltre che informarlo sulle eventuali tutele in caso di ritorsioni. Le procedure dovranno tenere conto delle eventuali disposizioni di legge vigenti nel paese in cui ha sede la società del Gruppo.